

# Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza sugli investimenti collettivi, OICol)

## Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero,  
ordina:*

### I

Ordinanza sugli investimenti collettivi del 22 novembre 2006<sup>1</sup> viene modificata come segue:

*Art. 31 cpv. 4–6*

<sup>4</sup> I titolari dell'autorizzazione non possono riscuotere commissioni di emissione o di riscatto, ma soltanto una commissione di gestione ridotta, se acquistano fondi strategici che:

- a. gestiscono direttamente o indirettamente; o
- b. sono gestiti da una società alla quale sono legati da:
  1. una gestione comune,
  2. un controllo, o
  3. un'importante partecipazione diretta o indiretta.

<sup>5</sup> Per la riscossione di una commissione amministrativa per gli investimenti in fondi strategici ai sensi del capoverso 4 si applica per analogia l'articolo 73 capoverso 4.

<sup>6</sup> L'autorità di vigilanza disciplina i dettagli. Essa può dichiarare applicabili i capoversi 4 e 5 anche per altri prodotti.

### II

La presente modifica entra in vigore il .

2008

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione: Pascal  
Couchepin

La cancelliera della Confederazione: Corina  
Casanova

<sup>1</sup> SR 951.311